



N. 51 - febbraio 2015

Sintesi degli emendamenti approvati in sede referente nel disegno di legge A.S. n. 1733 "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto"

Si illustrano, a seguire, gli emendamenti accolti dalle Commissioni riunite 10^a e 13^a in sede referente sull'A.S. n. 1733 "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto".

All'articolo 1, con l'approvazione degli emendamenti 1.200 ed 1.5000 testo 2 come coordinati, le Commissioni riunite hanno introdotto un comma 2-bis, in virtù del quale si dispone la prededucibilità di taluni crediti, ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare, **per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria**: si tratta dei crediti anteriori all'ammissione alla procedura, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza, alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché per l'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute, previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. La parte innovativa di tale decreto è recata dall'allegato, che nella parte I fa riferimento al documento di aggiornamento periodico (DAP) riferito al decreto di AIA (autorizzazione integrata ambientale) del 4/8/2011 redatto da ILVA S.p.a.; nella parte II si fa riferimento alla numerazione delle prescrizioni di cui al decreto di AIA del

26/10/2012; nella parte III si fa riferimento ai codici attribuiti alle misure dal Commissario straordinario dell'ILVA nelle proprie osservazioni in data 13/12/2013; per il resto, l'allegato conferma tutte le prescrizioni del decreto di AIA del 4/8/2011 e del decreto di AIA del 26/10/2012, nella parte in esso non modificata.

L'emendamento 1.27 (testo 2), approvato in sede referente, prevede al comma 4 che il commissario dell'amministrazione straordinaria individui l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, tra l'altro, l'efficienza di intervento. Al medesimo comma, con **l'emendamento 1.300 come subemendato, le Commissioni riunite hanno approvato in sede referente l'obbligo**, per il commissario straordinario, di richiedere la presentazione di un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che l'affittuario o l'acquirente intende effettuare per garantire le finalità previste dal decreto, nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimen-

ti del gruppo; ciò dovrà avvenire contestualmente alla presentazione dell'offerta.

Le modalità con cui - in caso di affitto o cessione di azienda o di un ramo aziendale - le autorizzazioni, certificazioni, licenze o altri titoli sono trasferiti all'affittuario o all'acquirente, sono poi oggetto dell'**emendamento 1.100, approvato dalle Commissioni riunite in sede referente** e sostitutivo del comma 5: per esso, né l'ammissione delle imprese alla procedura di amministrazione disciplinata dal decreto, né lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di diciotto mesi dalla data di ammissione alle procedure previste dal presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento di titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività; ne è riconfermato anche il trasferimento, se del caso, all'affittuario o all'acquirente.

All'articolo 2, le Commissioni riunite, con l'approvazione degli identici emendamenti 2.30 e 2.31, propongono di sostituire la decorrenza del termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento ivi richiamato non già dalla disponibilità dei progetti previsti dal piano ambientale, bensì dal momento della comunicazione dei progetti stessi. Si ricorda che il procedimento per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, avviato su proposta del Commissario, è disciplinato dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2013, e vi si prevede lo svolgimento di una conferenza di servizi indetta dal Ministero dell'ambiente che deve concludersi entro 60 giorni, dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della c.d. Commissione VIA, di verifica dell'impatto ambientale.

Le Commissioni riunite, con l'approvazione dell'**emendamento 2.35 (testo2)**, aggiuntivo di un nuovo comma 4-bis all'articolo 2 del decreto-legge, propongono la previsione della presentazione di una relazione alle Camere da parte del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, circa lo stato di attuazione del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati. La presentazione della relazione viene prevista a cadenza semestrale.

Le Commissioni riunite, con l'approvazione dell'**emendamento 2.46**, che sostituisce il primo periodo del comma 5 all'articolo 2 del decreto-legge, propongono di specificare che il piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se, entro il 31 luglio 2015, siano state realizzate, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero delle prescrizioni in scadenza a quella data. Rispetto al testo originario, si sostituisce il riferimento generale alla misura dell'80 per cento 'delle prescrizioni', sostituendolo con la più specifica dizione dell'80 per cento 'del numero delle prescrizioni', in relazione al dibattito svoltosi, anche in sede di audizioni, circa le modalità di calcolo e considerazione del parametro dell'80 per cento indicato dalla disposizione, se in termini proporzionali ovvero numerici (su cui si veda l'osservazione del dossier del Servizio Studi sul testo del decreto-legge), essendosi quindi adottato in sede di esame referente un criterio strettamente numerico di calcolo.

Le Commissioni riunite, con l'approvazione dell'**emendamento 2.100 dei Relatori**, propongono di chiarire al comma 5 della disposizione che restano comunque fermi i termini massimi già previsti dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 61, ove si indica il termine ultimo del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le prescrizioni del piano ambientale. Con tale precisazione, pur nella vigenza del termine indicato nel decreto in esame al 31 dicembre 2015, nel parametro numerico di realizzazione delle misure indicato, resta fermo il quadro più generale previsto dal decreto-legge n. 61 del 2013.

Le Commissioni riunite, con l'approvazione dell'**emendamento 2.6000 testo 2**, hanno in-

serito due commi: il 6-*bis* prevede che la regione Puglia - al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una più efficace lotta ai tumori, con particolare riferimento alla lotta alle malattie infantili - sia autorizzata ad effettuare interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, nei limiti di spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni per l'anno 2016; il 6-*ter* provvede alla relativa copertura finanziaria.

All'articolo 2, con l'approvazione **dell'emendamento 2.5000**, le Commissioni riunite hanno introdotto due commi aggiuntivi. Per il comma 8-*bis*, sono sospesi i termini dei versamenti di tributi erariali a carico delle imprese di autotrasporto e per le piccole imprese, che vantano crediti nei confronti di Ilva S.p.A. per prestazioni svolte a favore della medesima società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza. Deve trattarsi di versamenti - che non siano ritenute da effettuare come sostituti d'imposta - che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e il 15 settembre 2015. Per lo stesso periodo sono pure sospese le procedure esecutive e cautelari relative ai predetti tributi, nonché i termini relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dall'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto dal connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, ancorché scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Le somme non versate per effetto della sospensione dovranno poi esserlo, in unica soluzione, entro il 20 dicembre 2015. Il comma 8-*ter*, poi, consente di rimodulare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le piccole e medie imprese, che vantano crediti verso imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico naziona-

le, e che sono ammesse all'amministrazione straordinaria; ciò avverrà previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese dei consumatori, e consisterà nella sospensione del pagamento della quota capitale delle rate - per gli anni dal 2015 al 2017 - su decisione concordata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico.

Dopo l'articolo 2, con l'approvazione dell'emendamento 2.0100 (come subemendato), le Commissioni riunite hanno inserito un articolo 2-*bis*, che disciplina il sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che siano soggette ad amministrazione straordinaria. Esso passa per le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ed opera fino ad un importo di euro 35.000.000: si tratta di somme destinate a sostenere l'accesso al credito, purché siano piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai suddetti requisiti. Le richieste al Fondo andranno corredate dalla attestazione, rilasciata dal commissario, in ordine alla sussistenza dei suddetti requisiti.

All'articolo 3, con l'approvazione degli emendamenti identici 3.1 (testo 3) e 3.2000 (testo 2), le Commissioni riunite hanno sostituito interamente il comma 1 della disposizione, prevedendo modifiche alla disciplina per la gestione da parte dell'organo commissariale. In particolare, si dispone che, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.

sia autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate: l'autorità giudiziaria procedente potrà disporre l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria. Si dispone che il credito derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni è prededucibile ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare, subordinatamente al rispetto delle procedure codicistiche di autorizzazione ed alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati. Si dispone poi che le obbligazioni siano emesse a un tasso di rendimento parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti intestati al Fondo unico giustizia, e che il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione saranno nominative ed intestate al Fondo unico giustizia (e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore *ex lege* del predetto Fondo). La formulazione del nuovo testo prevede che il versamento delle somme sequestrate avvenga al momento della sottoscrizione delle obbligazioni e che le attività poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. si svolgano sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità giudiziaria procedente. Con la proposta, si prevede che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni siano versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.

Al patrimonio si applicano le disposizioni codicistiche, specificamente del libro V, titolo V, capo V, sezione XI del Codice civile.

Con il medesimo emendamento si introduce poi un **comma 1-bis**, in cui si chiarisce che la competenza sulla contabilità speciale è anche del magistrato procedente e si sopprime, all'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, il riferimento al: «, non oltre l'anno 2014». *Tuttavia, tale termine non risulta più presente nel testo vigente, essendo la norma stata modificata, con l'integrale sostituzione del comma 11-quinquies da parte del decreto legge n. 1/2015 già vigente.*

Inoltre, in conseguenza di quanto disposto al comma 1, si prevede al comma 2 della norma novellata del decreto n. 61 la titolarità di contabilità speciali, e al comma 8 si sopprime il riferimento all'articolo 22-*quater*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. **Con l'approvazione dell'emendamento 3.1000 (testo corretto), le Commissioni riunite** hanno inserito un ulteriore comma aggiuntivo dopo il comma 1, stavolta destinato a consentire all'organo commissariale di ILVA S.p.A. la contrazione di finanziamenti fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia (a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile) dello Stato: ciò al fine di consentire la realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia. Il finanziamento è rimborsato dall'organo commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una apposita contabilità speciale, un fondo a copertura delle garanzie dello Stato così concesse, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015. Le Commissioni riunite, con l'approvazione dell'**emendamento 3.14 (testo2)**, propongono di aggiungere al comma 3 all'articolo 3 del decreto-legge, anche la pre-

visione di una relazione semestrale alle Camere, in aggiunta all'obbligo di rendicontazione già previsto dalla norma in capo al Commissario straordinario.

Con l'approvazione **dell'emendamento 3.100** si è proposto di destinare risorse per dieci milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto, e successivo decreto del Segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 ottobre 2012, ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi ricadenti nell'area ex Cemerad, nel Comune di Statte, in provincia di Taranto; la proposta inserisce un nuovo comma 5-bis nella disposizione dell'articolo 3. Si ricorda che la richiamata disposizione del decreto-legge n. 129 la finalizzazione al Protocollo d'intesa ivi indicato del 26 luglio 2012, nel limite di 20 milioni di euro, delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico. **L'emendamento 3.200 (testo 2)**, approvato dalle Commissioni riunite, elimina, al comma 5 della disposizione, il riferimento al previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rispetto all'autorizzazione riconosciuta dalla norma al commissario straordinario di sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualità di avente causa dell'IRI, un atto convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A). Lo stesso emendamento, provvedendo poi a sostituire il secondo periodo del comma, specifica che la liquidazione è determinata nell'importo di 156.000.000 di euro, che la stessa ha caratte-

re definitivo e non è soggetta ad azione revocatoria, nonché preclude ogni azione concernente il danno ambientale generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione della ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente al 16 marzo 1995. Con **l'emendamento 3.300 (testo 2)** viene recepita la condizione posta, sul testo, dalla Commissione bilancio. In particolare, con un nuovo comma 5-bis nella norma, si prevede che qualora, per effetto dell'attuazione del comma 1, si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai medesimi si faccia fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione 2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti.

All'articolo 4, le Commissioni riunite, con l'approvazione dell'emendamento 4.100 dei Relatori, propongono di indicare, al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge, che sono altresì approvate *ex lege*, a saldi invariati per la finanza pubblica, le proposte presentate in data 19 dicembre 2014 al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, relative alla definizione delle misure di compensazione ambientale. Con la proposta emendativa, inoltre, si espunge il riferimento al coinvolgimento dei Comuni, quali soggetti sentiti, per la definizione delle misure di compensazione ambientale, intervenendo sulla seconda parte del comma 1 dell'articolo 4, così da prevedere una riformulazione in base alla quale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le

misure di compensazione ambientale e le eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell'ambiente).

Con l'**emendamento 4.10**, approvato dalle Commissioni riunite, si inserisce un nuovo comma *2-bis* nella disposizione, prevedendo che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento interno e comunitario, l'attività produttiva e le attività di gestione di rifiuti autorizzate in forza del presente decreto devono rispettare i principi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, concernente la materia dei rifiuti, richiamando, in particolare, la gerarchia delle modalità di gestione dei rifiuti, secondo l'ordine di priorità della prevenzione, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero stabiliti dal quadro normativo europeo. Con l'introduzione, altresì, di un nuovo comma *2-ter*, si prevede che, al fine di favorire il preminente interesse al recupero di rifiuti e materiali nel rispetto dei principi definiti dalla citata Direttiva n. 98, i residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse classificate con codice europeo dei rifiuti 100201, 100202 o 100903, possono essere recuperati per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o per riempimenti e recuperi ambientali (R10), se conformi al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 ovvero in applicazione della disciplina del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, approvato il 18 dicembre 2006 (concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, c.d. REAC, e l'istituzione dell'Agenzia europea per le so-

stanze chimiche). Disponendo tale previsione del recupero del materiale, la proposta dispone che, in caso di tale recupero dei materiali, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale provvede ad accertare l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute, ai sensi dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute e l'ambiente; si prevede il termine di 12 mesi dall'avvenuto recupero per tale accertamento. Le Commissioni riunite, con l'approvazione **dell'emendamento 4.0.1000 (testo corretto) del Governo**, propongono di modificare la legge n. 234 del 2012, recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Con l'aggiunta di un nuovo articolo *4-bis* al testo del decreto, si propone di inserire, all'articolo 43 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 9, un nuovo comma *9-bis*: esso dispone che, ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Il Fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sentite le stesse, anche con compensazione con le risorse accreditate dall'Unione europea per il finanziamento di interventi europei riguardanti iniziative a titolarità delle stesse Amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali.

Si segnala come con la proposta in esame, si va ad incidere su una norma generale, proponendosi una modifica strutturale alla disciplina del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie in sede di conversione di un decreto legge (cfr. la sentenza della Corte cost. n. 22 del 2012 sul procedimento di conversione dei decreti legge).

L'emendamento 5.5 (testo 2), approvato in sede referente, prevede, al comma 2, che i rappresentanti della regione Puglia siano elevati a tre, e che sia aggiunto un rappresentante della Camera di Commercio di Taranto, all'interno del Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti di coordinamento e concertazione delle azioni da intraprendere e di definizione delle strategie per lo sviluppo del territorio tarantino. **Le Commissioni riunite hanno anche chiarito, con l'approvazione dell'emendamento 5.13**, che il Tavolo istituzionale ha il compito di verificare, dopo 12 mesi dalla data di sottoscrizione, lo stato di applicazione del CIS: si tratta del contratto istituzionale di Sviluppo, a proposito del quale **l'emendamento 5.14, anch'esso approvato dalle Commissioni riunite**, precisa che dovrà contenere il programma di bonifiche e il Piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto.

All'articolo 6, con l'approvazione degli emendamenti 6.1 (testo 2) e 6.4, come coordinati, si sostituisce il comma 1 del testo originario del decreto, prevedendo che il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto sia incaricato di predisporre - tenendo conto del Tavolo istituzionale - un Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire, ove possibile, mediante ricorso alle BAT (*best available techniques*) riconosciute

a livello internazionale, il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

Si ricorda che il Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 5 del decreto-legge (recante "Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto") è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso la struttura di missione "Aquila-Taranto-POIN Attrattori" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Il Tavolo istituzionale ha il compito di coordinare e concertare tutte le azioni in essere nonché definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio ed è presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti nella predetta area, dell'Autorità Portuale di Taranto, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e del Commissario straordinario del Porto di Taranto, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa. Il Tavolo istituzionale assorbe le funzioni di tutti i tavoli tecnici comunque denominati su Taranto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quelli costituiti presso le amministrazioni centrali, regionali e locali.

Con l'approvazione **dell'emendamento 6.100 dei Relatori**, come emendato dal **subemendamento 6.100/2 (testo 2)** si inserisce un nuovo comma 4-bis, ove si prevede che il Commissario straordinario, al fine di ottimizzare l'impiego di risorse umane e finanziarie, nonché di ridurre gli effetti occupazionali negativi connessi con il processo di riorganizzazione dei siti produttivi della città di Ta-

ranto, nell'individuare i soggetti tenuti all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 5 - vale a dire gli interventi previsti dal Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto - e dal comma 2 dell'articolo 6 - in materia di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione -, può definire procedure volte a favorire l'impiego di lavoratori provenienti dai bacini di crisi delle aziende dei complessi industriali di Taranto già coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attività lavorativa. Rispetto a tale previsione, la proposta subemendativa dispone inoltre, con l'aggiunta di un dispositivo finale all'emendamento dei Relatori, che il Commissario straordinario adotta altresì tutte le procedure necessarie volte a ridurre gli effetti occupazionali negativi connessi alla riorganizzazione delle attività d'impresa, anche con riferimento a tutti i siti produttivi del gruppo presenti sul territorio nazionale.

Con la **proposte di coordinamento approvate** si corregge il riferimento normativo di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge, indicando la legge 7 agosto 1990, n. 241.

All'articolo 7, con l'approvazione dell'emendamento 7.3, le Commissioni riunite propongono di estendere i poteri del Commissario straordinario del porto di Taranto anche agli interventi infrastrutturali del sistema logistico portuale e retroportuale, mentre la proposta **7.9** approvata dalle Commissioni riunite propone di inserire, in nuovo comma *2-bis* della disposizione, che l'autorità Portuale di Taranto pubblica sul proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al comma 2.

Con l'approvazione **dell'emendamento 8.4, all'articolo 8 le Commissioni riunite** propongono di inserire la previsione per cui il Piano di interventi nel comune di Taranto può includere la valorizzazione di eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di

salvaguardia e riqualificazione nonché la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in particolare di centri culturali ed ambulatori polispecialistici, aree verdi attrezzate con strutture ludico ricreative; con l'approvazione **dell'emendamento 8.10**, le Commissioni riunite propongono le **Commissioni riunite** propongono forme di pubblicità, disponendo, in un nuovo comma *1-bis*, che il Comune di Taranto pubblichi sul proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al comma 1 della disposizione. Inoltre, con la proposta **8.13** le Commissioni riunite propongono che il Comune di Taranto pubblichi sul proprio sito istituzionale la pronuncia di compatibilità ambientale prevista dal comma 2, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in materia quindi di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.

Sempre in materia di pubblicità informativa, con la **proposta 8.19**, le Commissioni riunite propongono l'inserimento di un nuovo comma *3-bis*, ove si dispone che il Comune di Taranto pubblichi sul proprio sito istituzionale il Piano e il progetto previsti dai commi 1 e 3 della disposizione, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; tale ultima norma reca disposizioni sugli obblighi di pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni nei propri siti istituzionali.

a cura di: **L. Iannetti**
G. Buonomo